

Consiglio di Stato, Sezione IV 28/10/1996 n. 1159
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2.3

Nel procedimento di aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione mediante appalto concorso sono individuabili due fasi, la prima delle quali si conclude con la scelta del progetto tra i vari presentati (e per ciò solo è dominata dal principio della par condicio, dovendosi valutare le offerte in comparazione tra loro) e la seconda consiste nell'esame del progetto prescelto da parte di organi tecnici dell'Amministrazione (e si conclude con la stipulazione del contratto): in questa seconda fase, venuti meno, per effetto della scelta operata, gli altri concorrenti, non è più questione di garantire la par condicio, bensì di assicurare la migliore rispondenza del progetto ritenuto il più valido tra quelli presenti alle esigenze dell'opera pubblica da realizzare, con il conseguente potere dell'Amministrazione di introdurre modifiche o varianti